



COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13

OGGETTO: CONFERMA INDENNITA' DEL SINDACO

L'anno **duemilaventi**, addì **uno**, del mese di **aprile**, alle ore **11:30** nella solita sala delle riunioni.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Fatto l'appello risultano:

N° ord.	Cognome e Nome	Carica	Presente
1	PRASSO Daniele	Sindaco	Si
2	DI GIOVANNI Nunziato	Assessore	Si
3	COLOMBO GABRI Margherita	Assessore	Si
4			
5			
		Totale Presenti	3
		Totale Assenti	0

La presente seduta si svolge in video/audio conferenza secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 2 del 26.03.2020 avente ad oggetto: "DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 8 MARZO 2020. - ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA

Con l'intervento e l'opera in audio-conferenza del Segretario Comunale Lo Iacono Dott.sa Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Accertata l'identità dei componenti che intervengono alla video/audio conferenza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. PRASSO Daniele assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 ha ridefinito la disciplina dello Status degli Amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

VISTO, in particolare, l'art.82 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 , così come modificato il quale stabilisce come:

- la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco e per gli Assessori comunali è determinata con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica , ai sensi dell'art.17 , comma 3, della legge 23.08.1988 n.400, articolato in rapporto alla dimensione demografica degli Enti.
- L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- Gli amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle commissioni costituenti emanazione degli Organi stessi;
- La misura dell'indennità di funzione degli assessori comunali è articolata in rapporto percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;
- Una somma pari ad un'indennità mensile di funzione del Sindaco deve essere annualmente accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato;

ATTESO che con decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4.04.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità dei vice sindaci e degli assessori) e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, e che indennità di funzione e gettoni di presenza non sono un vincolo ma un punto di riferimento base dal quale consigli e giunte possono discostarsi con l'adozione di una specifica deliberazione;

PRECISATO che la sentenza della Corte dei conti sez. autonomie con delibera n.6/sezaut/2010qmig, ha sancito non più vigente la norma (art.1, comma 54 della legge 266/2005) che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori. Successivamente la suddetta Corte in sezioni riunite con la deliberazione n. 1 del 12/01/2012 ha risolto definitivamente la questione, già esaminata in svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23/12/2005 n. 266 (Legge Fin. 2006) che disponeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30/09/2005 sulle indennità di funzione spettanti al sindaco e componenti degli organi esecutivi ed indennità e gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, confermando la riduzione.

VISTA la legge 56/2014 ed in particolare il comma 135 che modifica la composizione numerica dei consigli comunali e delle Giunte con popolazione fino a 10.000 abitanti.

CONSIDERATO che questo Comune conta una popolazione al 31.12.2019 di abitanti 818 per cui il nuovo consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri comunali e il numero massimo di Assessori è stabilito in due;

VISTA la propria Delibera nr. 45 del 10.9.2019 con la quale si stabiliva, a seguito delle elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 per il restante anno 2019, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 nonché del D.M.I.del 04/04/2000 n.119 e ai sensi dell'art. 1 comma 136 della Legge 07.04.2014 n.56, che le indennità di funzione per gli amministratori comunali fossero così quantificate:

indennità del Sindaco € 1100,03 mensili lorde

indennità del vice - Sindaco € 160,00

indennità per assessore € 0 in quanto per sua scelta non percepirà alcuna indennità

VISTO l'art. 57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha integrato l'art. 82 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, inserendo il novello comma 8-bis, il quale dispone quanto segue: "La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

VISTO l'art. 57-quater, commi 2 e 3 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dal citato art.82, comma 8 bis, del d.lgs 267 2000, che sarà ripartito tra i comuni interessati con decreto M.I., di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza stato citta ed autonomie.

CONSIDERATO pertanto che, essendo l'indennità dei sindaci dei comuni fino a 5mila abitanti fissata in 1.952,21 euro al mese, quella dei primi cittadini dei municipi fino a 3mila abitanti può essere fissata in 1.659,38 euro, a fronte della misura precedentemente stabilita in 1.162,03 euro mensili per i sindaci dei Comuni fino a mille abitanti, e in 1.301,47 euro per quelli degli enti tra mille e 3mila abitanti.

CONSIDERATO che al momento attuale non sono state precisate (in quanto manca il decreto attuativo) le regole che stabiliscono le modalità di attribuzione delle risorse aggiuntive, al fine di non gravare sul bilancio dell'ente, l'indennità sindacale viene nella confermata nella misura dell'anno precedente, riservandosi di adeguarla non appena saranno rese note le modalità di attribuzione.

CONSIDERATO che la deliberazione rientra, per il richiamo espresso dell'art. 48 del d.l.267/2000 nella competenza della giunta comunale, senza con ciò determinare l'obbligo di astensione di cui all'art.78 c.2 del decreto sopra citato;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. L.vo 18.08.2000 n. 267 così come modificato dall'art.3 della legge 213/2012;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI CONFERMARE l'indennità del sindaco in € 1100,03 mensili fino a quando non sarà comunicata l'erogazione al Comune della maggiorazione prevista dal L. 19 dicembre

2019, n. 157, mentre l'indennità del vice - Sindaco viene confermata in € 160,00 e rimane invece € 0,00 (zero) l'indennità dell'assessore.

DI DARE ATTO che l'eventuale adeguamento sarà disposto con un successivo provvedimento.

DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio per gli adempimenti conseguenti compreso l'impegno di spesa

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stante l'urgenza di procedere all'approvazione del bilancio di codesto Ente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
PRASSO Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
LO IACONO Maria